Riforma Cartabia

L'iscrizione del procedimento: il nuovo art. 335 c.p.p..

La rimodulazione dell'art. 335 viene ad incidere in modo significativo sull'organizzazione degli uffici del P.M.. L'obbligo di iscrizione della notizia di reato è infatti presidiata, per effetto della riforma, da precise garanzie volte ad assicurarne la tempestività e la pertinenza. Sotto quest'ultimo aspetto, l'iscrizione di una notizia di reato a mod. 21 o 44 è subordinata alla condizione che si tratti di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice. Dunque non vi è obbligo di iscrizione a mod. 44 o 21 di: 1) un fatto indeterminato (congetturale, ipotetico o indefinito, e pertanto non storicamente verificatosi); 2) non verosimile, e pertanto privo di qualsiasi rispondenza alla realtà; 3) non riconducibile su base ipotetica ad una fattispecie incriminatrice, laddove per ipotetico deve intendersi la concreta (e non meramente congetturale) possibilità di sussunzione del fatto in una fattispecie incriminatrice sulla base di criteri scientifici rispondenti alla corretta interpretazione della norma. In consequenziale aderenza alle esigenze di determinatezza, la norma prescrive che debbano essere contestualmente indicate, laddove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. Ne sovviene che rimane netto il confine tra i registri: nel mod. 45 sono destinate a confluire infatti le segnalazioni in cui non si possono ravvisare *ictu oculi* fatti di rilievo penale, non solo sotto il profilo dell'inquadramento normativo di un fatto prospettato come esistente (questione civilistica o meramente amministrativa, ad esempio), ma anche sotto il profilo della mancanza di elementi che suffraghino con giudizio di verosimiglianza l'avvenuto verificarsi storico del fatto, condizione questa che costituisce necessario presupposto dell'iscrizione.

Conservano per conseguenza valore, in linea generale, i criteri classificatori dettati dalla circolare del Ministero della Giustizia 11 novembre 2016 sull'iscrizione dei procedimenti, posto che i principi ivi delineati appaiono tuttora idonei a regolare in modo efficace l'iscrizione nei diversi registri delle notizie di reato, specie nella parte in cui è prevista l'iscrizione a mod. 45 dei fatti del tutto privi di rilevanza penale; ma detti criteri vanno oggi temperati con i nuovi principi che regolano l'iscrizione: infatti, per effetto della riforma vanno iscritte a mod. 45 non solo le segnalazioni prive di rilievo penale, ma altresì quelle in cui il fatto storico non è determinato (vale a dire acclarato nella sua dimensione naturalistica) né verosimile.

Ciò posto in linea di principio, non è tuttavia del tutto chiaro quale sia il *quantum* probatorio richiesto per l'iscrizione della notizia di reato; a tal fine pare utile fare riferimento alla congruità della prova logica, e pertanto al giudizio di verosimiglianza, in tutti i casi in cui il reale verificarsi dell'evento sia ricostruibile solo su base deduttiva, e dunque occorra effettuare un accurato vaglio degli elementi addotti ai fini della sua ricostruzione.

Si potrebbe dunque, sotto tale profilo, affermare che, alla luce della riforma, l'iscrizione di una notizia di reato è subordinata alle seguenti condizioni:

-che si sia in presenza di un fatto che debba ipotizzarsi quale storicamente verificatosi sulla base di elementi oggettivi e non meramente congetturali che in tal senso depongono con giudizio di verosimiglianza: fermo restando che, a mio parere, in una situazione di dubbio non possa che procedersi all'iscrizione a mod. 44 o 21;
-che il fatto così come sopra accertato sia sussumibile in una fattispecie criminosa sulla base di un vaglio operato alla stregua dei principi interpretativi correnti.

In tutti gli altri casi l'iscrizione va fatta a mod. 45, modello che consente in ogni caso di effettuare gli accertamenti preliminari non invasivi volti a superare eventualmente il primo giudizio di non verosimiglianza del fatto storico che potrebbero in ipotesi concludersi positivamente con la successiva iscrizione della notizia di reato, ma in un procedimento senza indagati e che non consente di porre in essere attività invasiva.

Ciò potrebbe dunque determinare un aumento delle iscrizioni a mod. 45, ed impone una seria riflessione sul ruolo che potrebbe assumere il fascicolo iscritto in siffatto registro, sempre meno destinato alla cestinazione e sempre più funzionale, in prospettiva, all'attivazione di verifiche preistruttorie volte alla qualificazione della notizia di reato, vale a dire attività funzionali ad un potenziale passaggio a mod. 21 o 44. Ruolo che meriterebbe una maggiore definizione dei limiti, quanto meno temporali, di utilizzo di detto strumento, onde sottrarlo al pericolo di abusi, vale a dire al rischio di indagini striscianti sottratte alle ordinarie scansioni temporale previste per gli altri tipi di procedimento, ed attribuirgli contestualmente pari dignità funzionale rispetto agli altri modelli.

Il secondo comma della disposizione in disamina dispone poi che l'iscrizione **del nome della persona cui il reato è attribuito** debba essere effettuata non appena risultino indizi a suo carico: il requisito indiziario non era richiesto espressamente nella pregressa formulazione della norma, talchè deve ritenersi che il legislatore abbia inteso sollecitare una valutazione *prima facie* del *fumus* sottostante all'iscrizione nominativa, attraverso un vaglio, sia pure sommario, del presupponente requisito indiziario. Poiché l'indizio è una prova critica, rappresentata dall'esistenza di una circostanza certa da cui, attraverso massime di esperienza, si può dedurre una conclusione logica circa la sussistenza o l'insussistenza di un fatto, appare evidente come il legislatore abbia inteso escludere che si possa procedere ad iscrizione nominativa sulla base di elementi congetturali che non assurgano almeno al rango di indizio semplice, non rispondenti alle esigenze rigorose della logica deduttiva. Non tragga in inganno il plurale utilizzato in modo del tutto aspecifico dalla norma, che non sembra poter fondare l'affermazione che ai fini dell'iscrizione occorra la presenza di più indizi. Ciò che conta è invece che si possa procedere ad iscrizione nominativa solo sulla base di un parametro indiziario, vale a dire di elementi circostanziali dotati di inferenza probatoria superiore al mero sospetto.

In tal senso la norma sembra superare parzialmente il criterio adottato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi Sez. Unite nr. 16/2000) che faceva riferimento ai fini dell'iscrizione nominativa al concetto di specifici elementi indizianti: concetto questo teso a rafforzare le condizioni legittimanti l'iscrizione nominativa, ancorandola ad un elemento oggettivo, chiaramente insito nella parola *elementi*, per sancire il principio che l'iscrizione non può essere effettuata sulla base di mere argomentazioni di carattere logico, bensì sulla base di elementi fattuali necessariamente caratterizzati dal requisito della oggettività e della specificità. Tuttavia, come è stato evidenziato da alcuni acuti osservatori, talune prassi giudiziarie, sovente ispirate a

pragmatici criteri di garanzia, hanno portato a svilire il significato della locuzione "elementi indizianti", sostanzialmente assegnandole una funzione di sub-valenza rispetto all'indizio, benchè superiore alla soglia del sospetto.

Deve dunque fondatamente ipotizzarsi che il legislatore della riforma abbia inteso, imponendo l'indizio quale elemento necessariamente presupponente l'iscrizione nominativa, superare le prassi sopra evidenziate, ancorando il presupposto dell'iscrizione nominativa, come sopra riferito, al parametro indiziario.

Sul rapporto tra indizio e sospetto è intervenuta anche recentemente la Suprema Corte (si veda al riguardo Cass. 14 ottobre 2020 nr. 28559), distinguendo:

-indizi suscettibili di valutazione ex art. 192 c.p.p., vale a dire elementi di fatto noti dai quali desumere in via inferenziale il fatto ignoto da provare sulla base di massime scientifiche ovvero massime di esperienza;

-sospetti, definiti come un insieme di congetture, quindi fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare;

-l'indizio semplice o equivoco, tale da assecondare distinte ed alternative ed anche contrapposte ipotesi sulla spiegazione dei fatti oggetto di prova, nello specifico ad orientare in senso equivoco il giudizio provvisorio di responsabilità.

Riportata tale tripartizione alla fase di iscrizione del procedimento, sembra doversi categoricamente escludere che all'iscrizione possa procedersi alla stregua di semplici sospetti, e che la stessa debba invece sempre operata anche solo in presenza di indizi semplici o equivoci, basati su elementi fattuali in grado di ragionevolmente orientare in senso individualizzante il giudizio provvisorio di responsabilità.

A compendio delle pregresse considerazioni, osservo che i principi introdotti con la riforma assumeranno particolare rilievo nel caso di **colpa medica,** laddove debba essere posta in essere attività di consulenza tecnica irripetibile di tipo esplorativo, vale a dire finalizzata ad individuare i possibili autori del reato: sinora si è proceduto con massicce iscrizioni nominative nei confronti di tutti coloro che apparivano in qualche modo interessati alla vicenda, medici o altro, onde consentire loro di partecipare alle operazioni peritali in un'ottica di tutela dei diritti di difesa e di utilizzabilità della prova; dubito che possa ulteriormente procedersi in tal modo alla luce delle modifiche normative. Meglio sarebbe effettuare un primo accertamento preliminare di tipo ripetibile in un procedimento a carico di persone ignote (se la denunzia è per così dire vestita), ovvero a mod. 45, se è solo congetturale, allo scopo di acquisire utili elementi di valutazione sia in vista della ricostruzione del fatto storico, sia dell'evidenziazione di circostanze indiziati, e solo successivamente passare ai necessari aggiornamenti delle iscrizioni ed agli eventuali accertamenti irripetibili.

Retrodatazioni e questioni organizzative negli uffici di Procura.

L'iscrizione della notizia di reato è operazione non semplice, che richiede quanto meno i tempi tecnici per la ricezione e stampa della notizia di reato, la consegna al Procuratore, lo studio, la qualificazione giuridica del fatto, la compilazione della scheda d'iscrizione, l'assegnazione secondo i criteri automatici previsti dal progetto organizzativo, attività quest'ultima particolarmente complessa in quanto si deve tenere contro della presenza di gruppi specializzati di lavoro che comportano la disparità delle assegnazioni e che impongono di

apportare i necessari correttivi per evitare la disomogeneità dei ruoli tra singoli magistrati, in ossequio alle disposizioni al riguardo emanate dal CSM, infine l'iscrizione in SICP.

In siffatta complessa progressione dinamica si inserisce la previsione di cui al **comma 1 ter) dell'art. 335 c.p.p.** secondo cui, quando il pubblico ministero non abbia provveduto tempestivamente all'iscrizione ai sensi dei commi 1) e 1 bis), all'atto di disporre l'iscrizione tardiva può indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata. La norma ricalca una prassi già in uso in alcuni uffici giudiziari e ritenuta del tutto lecita, legittimando una sorta di retrodatazione prudenziale dell'iscrizione volta a paralizzare eventuali contestazioni in ordine alla sua tempestività, ciò che, come è noto, potrebbe comportare, in caso di riconoscimento della non giustificabilità del ritardo da parte del giudice, l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il termine di scadenza delle indagini conseguenzialmente rideterminato. Essa si appalesa particolarmente utile nel caso, paradigmatico, dell'errata iscrizione a mod. 44, laddove già sussistessero invece gli elementi per l'identificazione nominativa: in tal caso la tardiva iscrizione nominativa andrebbe necessariamente correlata alla retrodatazione dei termini di decorrenza delle indagini preliminari; analogamente dovrebbe procedersi nel caso in cui si dovesse rendere necessario aggiornare l'iscrizione della originaria notizia di reato con l'aggiunta di una ulteriore fattispecie criminosa, sulla base di elementi già esistenti in atti al momento dell'iscrizione del fascicolo ed in un primo momento non adeguatamente valorizzati.

L'accertamento della tempestività dell'iscrizione delle notizie di reato è oggetto delle complessa scansione procedimentale di cui all'art. **335 quater cpp**, il quale prevede che la persona sottoposta alle indagini possa chiedere al giudice di accertarne la tempestività, formulando richiesta di retrodatazione; questa va disposta dal giudice quando "*il ritardo è inequivocabile ed ingiustificato*": locuzioni queste che lasciano ampi spazi valutativi e che sono connotate da evidenti margini di opinabilità. Si tratta di un *vulnus* molto grave che, se da un lato consente di operare una valutazione in concreto delle cause del ritardo (quasi sempre ascrivibili alle macchinose procedure di iscrizione), dall'altro rischiano di determinare una pericolosa eterogenesi. interpretativa.

Reputo che il principale criterio cui debba attenersi il Giudice nel relativo scrutinio sia quello della oggettiva complessità delle valutazioni richieste ai fini dell'iscrizione, temperato dalla necessaria considerazione degli usuali tempi tecnici richiesti anche sotto il profilo procedurale, in una situazione di ordinaria efficienza. Verrebbe in tal modo sanzionata solo la ritardata iscrizione patologica, generalmente riconducibile a dissesto organizzativo ingiustificato, che non potrebbe logicamente ritorcersi in danno della persona indagata.

Rimane da chiarire tuttavia se anche il carico di lavoro possa costituire giustificazione esimente, specie se non riconducibile ad una situazione anomala ed eccezionale che abbia concretamente inciso sulle procedure di iscrizione (come ad esempio è avvenuto durante la pandemia, che ha rarefatto le presenze del personale in ufficio); e se comunque il P.M. possa giustificare in altro modo le cause del ritardo.

Al proposito occorre rammentare che il P.M. è ammesso a presentare memorie prima della decisione e può partecipare all'udienza camerale fissata per la decisione, e dunque è ammesso a giustificare le cause del ritardo, con riferimento ad ogni e qualsiasi evenienza ostativa concretamente dimostrabile.

Allo scopo di assicurare la tempestività delle iscrizioni ed evitare la sanzione di inutilizzabilità degli atti, occorre a mio parere operare in più direzioni:

-standardizzare le modalità di redazione delle notizie di reato ed automatizzare le procedure di iscrizione ed assegnazione automatica dei procedimenti;

-effettuare la retrodatazione delle iscrizioni, specie laddove il ritardo risulti superiore a quello prudenzialmente ritenuto congruo nel caso concreto.

Per l'effetto occorre:

-in primo luogo intervenire sulle modalità di redazione delle notizie di reato, che devono ormai caratterizzarsi per la particolare precisione che deve essere riposta nell'inquadramento della fattispecie criminosa e nella compiuta indicazione del soggetto indiziato, nei cui confronti operare l'iscrizione nominativa; già attualmente la trasmissione delle notizie di reato da parte delle forze di polizia avviene tramite utilizzo del portale NDR, modulo di SICP che consente agli uffici fonte di iscrivere un'annotazione e trasmetterla alla Procura della Repubblica la quale, rinvenuta la notizia nel modulo denominato "annotazioni preliminari", è nelle condizioni di iscriverla nel registro pertinente mediante ribaltamento dei dati; detta operazione può essere agevolata dall' evidenziazione nel frontespizio (intestazione) della notizia di reato delle indicazioni necessarie, che devono dunque ricomprendere il nominativo della persona indiziata, la chiara indicazione del fatto e della data di commissione, la sua corretta qualificazione giuridica, nonché la menzione delle eventuali indagini connesse di cui il Reparto sia a conoscenza contenente l'indicazione del numero di procedimento del fascicolo del P.M.; del pari si rende necessario che la trasmissione della notizia di reato tramite portale NDR sia accompagnata, nella premessa delle comunicazioni, dalla compilazione di un chiaro specchietto riassuntivo contenente tutti i dati salienti, in modo da facilitare l'analisi del documento rimessa all'esame del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto nella fase di iscrizione della notizia di reato;

-prevedere modalità interne di iscrizione della notizia di reato che assicurino la tempestività dell'iscrizione, secondo i criteri più confacenti alle dimensioni ed alle dotazioni di personale del singolo ufficio: sul presupposto, tuttavia, che qualsiasi modello operativo, per essere realmente efficace, postula l'implementazione delle funzionalità di SICP in modo da automatizzare le procedure di assegnazione automatica dei procedimenti, posto che detto sistema informatico sembra attualmente non poter assolvere a detta funzione laddove l'organizzazione dell'Ufficio preveda la in presenza di gruppi specializzati di lavoro.

Quanto sopra dimostra l'impossibilità di stabilire regole generali, e denota come l'approccio all'istituto della retrodatazione debba essere commisurato alle esigenze del caso concreto. In alternativa si potrebbe procedere alla retrodatazione generalizzata di tipo prudenziale, previa rilevazione del tempo mediamente occorrente per procedere all'iscrizione in un determinato uffici in condizioni di ordinaria efficienza, allo scopo di individuare in concreto il limite oltre il quale il ritardo nell'iscrizione di un fascicolo non caratterizzato da particolare complessità possa essere in ipotesi considerato ingiustificato o patologico, con conseguente retrodatazione generalizzata di tutte le iscrizioni tardive rispetto alla *standard* individuato: avendo cura di procedere poi a periodiche verifiche che tengano conto delle effettive risorse umane e tecnologiche dell'ufficio.

Criteri di priorità.

Occorre evidenziare in primo luogo che i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti costituiscono ormai parte integrante dei progetti di organizzazione degli Uffici di Procura: essi pertanto conservano vigenza sino a che non entri in vigore la disciplina normativa di competenza del Parlamento prevista dalla novella, trattandosi di esercizio di potestà attualmente rientrante nel potere di auto-organizzazione, non soppresso dalla riforma.

Pare peraltro evidente come detti criteri di priorità possano già attualmente essere integrati, laddove ritenuto opportuno, per conformarli ai principi generali dettati dal riformato art. 6, comma 1, della L. 106/2006, che rimandano a meccanismi di necessaria integrazione e rispondenza tra modello di organizzazione dell'ufficio, massimizzazione delle risorse ed obbiettivi concretamente realizzabili.

Non è possibile fare oggi previsioni su quale sarà il modello che seguirà il legislatore, se elastico o dettagliato, ed è pertanto prematuro effettuare una valutazione in ordine al relativo impatto sull'organizzazione dei singoli uffici.

Vi è da considerare, infatti, l'estrema varietà delle realtà criminali che caratterizzano il territorio nazionale, di cui il Parlamento dovrà certamente farsi carico nel dettare i criteri cui gli uffici dovranno adeguarsi nell'individuazione dei criteri di priorità. Infatti, previsioni troppo rigide nella scelta del legislatore potrebbero incidere negativamente sull'attività repressiva in alcuni distretti in settori chiave legati alle specifiche dinamiche criminali del territorio, mentre previsioni fortemente differenziate per aree geografiche, oltre a risultare di difficile elaborazione, rischierebbero di rendere disomogenea l'applicazione della legge penale sul territorio nazionale, e persino di determinare una delocalizzazione delle attività criminali, ponendo serie questioni di legittimità costituzionale.

Pare dunque opportuno che la normativa di cornice si limiti a stabilire le modalità funzionali di esercizio del potere di selezione delle priorità, lasciando poi ai singoli uffici il potere di coniugare la normativa di cornice con la peculiare situazione criminale del territorio.

Per altro verso, si osserva che la disposizione in parola si limita a delineare il parametro all'interno del quale il Procuratore della Repubblica deve inserire i criteri di priorità: ma ciò non toglie che questi, una volta salvaguardato detto essenziale presidio, non possa individuare criteri di priorità ulteriormente gradati per la salvaguardia di interessi anch'essi ritenuti meritevoli di tutela: si pensi a tal proposito alle varie disposizioni, tratte anche dalla normativa internazionale, che riguardano la tutela delle vittime di gravi forme di reato (violenza di genere e reati di tipo omicidiario, in particolare); ma anche a situazioni sopravvenute che dovessero richiedere risposta prioritaria.

Per altro verso, regolare i criteri di priorità non equivale di per sé ad introdurre margini di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, che certamente dovrebbero essere frutto di un'assunzione piena di responsabilità da parte del Parlamento: e ciò in quanto anche i procedimenti non considerati prioritari devono essere comunque definiti, benchè la postergazione li esponga a maggior rischio di prescrizione; e tuttavia la definizione dei criteri di priorità si lega indirettamente alla nuova formulazione di cui all'art. 408 c.p.p., che legittima la presentazione della richiesta di archiviazione degli atti laddove non sussista una ragionevole

previsione di condanna, formula ampia che potrebbe ricomprendere anche i procedimenti ormai prossimi alla prescrizione. Dunque il risultato finale della riforma, di tipo sostanzialmente deflattivo, risiederebbe nell'esposizione a rischio di archiviazione per i procedimenti a trattazione non prioritaria, che sarebbe frutto di una scelta politica e non esclusivamente giudiziaria. Naturalmente la questione rimane aperta, perché del tutto verosimilmente rimarrà un margine di occasionalità e/o discrezionalità nella concreta individuazione dei fascicoli a trattazione non prioritaria da sacrificare, ma quanto meno si eviterà lo scenario peggiore, vale a dire quello della pretermissione di procedimenti che assumono particolare rilievo, magari perché contrassegnati da particolare complessità.

Se ciò è vero, non può che invocarsi un aggiornamento dei criteri adottati per la valutazione di professionalità dei magistrati, in cui dovrebbe assumere rilievo preminente non già il mero e generico dato quantitativo legato al numero di procedimenti definiti, bensì il rispetto rigoroso dei criteri di priorità previsti nel progetto organizzativo.

Detto questo, non mi addentrerei per ora su ulteriori valutazioni critiche, che postulano l'adozione delle linee guida da parte del Parlamento, all'esito delle quali solamente potrà essere pianificata l'azione adeguatrice dell'Ufficio.

La nuova regola di giudizio

Significative sono anche le modifiche apportate all'art. 408 in tema di presupposto della richiesta di archiviazione: l'elemento legittimante infatti non è più l'infondatezza della notizia di reato, bensì la circostanza che gli elementi raccolti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna: si attua dunque un sostanziale parallelismo con l'analoga previsione di cui all'art. 425, terzo comma con riferimento alle condizioni che legittimano l'emanazione della sentenza di non luogo a procedere, e con l'articolo 554 ter in tema di modalità di definizione dell'udienza predibattimentale: la ragionevole previsione di condanna costituisce dunque oggi l'unico discrimine nello scrutinio da operare ai fini dell'esercizio dell'azione penale, imponendosi in caso contrario l'obbligo di formulare richiesta di archiviazione.

In parallelo va letta l'analoga modifica apportata all'art. 414 c.p.p. in materia di riapertura delle indagini, che costituisce compendio della nuova formulazione dell'art. 408 c.p.p., secondo cui va chiesta l'archiviazione degli atti se gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. In detto *range*, la norma impone, ai fini della riapertura delle indagini, un onere probatorio rafforzato: a fronte di una archiviazione già disposta, e della situazione di (debole) improcedibilità che ne consegue, la rimozione della preclusione processuale non può essere più ancorata alla sopravvenienza di un semplice indizio, ma occorre una ragionevole previsione di condanna in giudizio, vale a dire un compendio probatorio rafforzato.

Ma come va operato il giudizio prognostico, a quali canoni occorre parametrarlo? Naturalmente la situazione può variare da caso a caso e non sembra possibile enucleare regole di carattere generale. Quello che tuttavia si può affermare è che occorre chiedersi volta per volta se gli elementi di prova raccolti possano reggere al vaglio dibattimentale in una situazione fisiologica, vale a dire in assenza di fenomeni perturbativi pur sempre possibili, e giustificare una sentenza di condanna: venuti meno i precedenti prerequisiti, ancorati

sostanzialmente al concetto di sostenibilità dell'accusa in giudizio, occorre dunque fare un ulteriore passo avanti: non la possibilità di sostenere l'accusa *sic et simpliciter*, concetto che afferisce al solo canone di natura processuale legato all'utilità dell'udienza dibattimentale, ma la possibilità di sostenere vittoriosamente l'accusa in giudizio, concetto ben più avanzato che attiene alla fase decisionale del merito. Dunque un vaglio più ancorato alla fase decisionale.

A tal fine occorre in primo luogo soffermarsi sulla valenza probatoria insiti nei singoli mezzi di prova acquisiti, ed in particolare su quelli che già evidenziano segnali di debolezza, come nel caso di una consulenza tecnica dall'esito incerto, o di una deposizione di persona informata sui fatti che già di per sé appare intrinsecamente contraddittoria.

Occorre successivamente avere riguardo alla complessiva valenza e/o inferenza probatoria dei mezzi di prova acquisiti, onde chiedersi se allo stato degli atti, e senza lasciarsi suggestionare dalla prospettiva di un astratto arricchimento probatorio nella fase del giudizio, si potrebbe pervenire ad una sentenza di condanna, vale a dire se la prova della responsabilità possa essere fornita, in una valutazione complessiva delle risultanze investigative, oltre ogni ragionevole dubbio.

Infine occorre chiedersi se l'accusa possa reggere a fronte delle prospettazioni difensive, specie se le stesse siano già state evidenziate: e laddove ciò non fosse avvenuto, valutare l'opportunità di saggiare in qualche modo le prospettazioni difensive mediante gli strumenti investigativi consentiti onde verificare la loro valenza già nella fase delle indagini preliminari.

Insomma, un accorto utilizzo dei canoni valutativi correnti, in una logica anche prospettica.

In siffatta ottica, il concetto di prevedibilità della condanna non coincide certamente con quello di certezza della condanna, ma si colloca in una graduazione intermedia che potremmo ancorare al concetto di probabilità, vale a dire ad una valutazione di tipo probabilistico all'esito della quale si possa ragionevolmente affermare che le ragioni che orientino verso il giudizio di responsabilità siano logicamente e razionalmente ampiamente superiori a quelle che propendono per un giudizio di tipo assolutorio: dovendosi invece considerare meritevoli di archiviazione tutti i procedimenti in cui la previsione di condanna sia solo di tipo possibilistico.

E' chiaro tuttavia che su detta valutazione possono incidere anche altri istituti, come per esempio la possibilità di acquisire elementi integrativi e/o suppletivi di prova ex artt. 419 e 431 c.p.p., perché è chiaro che in dette evenienze la valutazione prospettica dovrebbe essere spostata in avanti: anche se il rapporto tra detti istituti ed i principi ispiratori della riforma è tutto da definire.

Se si ha chiaro il quadro di riferimento sopra delineato, si può agevolmente rispondere al quesito: l'indizio semplice, che giustifica l'iscrizione, può legittimare il rinvio a giudizio solo nel caso in cui sia validato alla luce delle ulteriori risultanze processuali, e pertanto:

-che il quadro probatorio sia adeguatamente validato;

-che il quadro indiziario sia connotato da quel minimo di gravità, precisione e concordanza che lasci prevedere, secondo criteri di tipo probabilistico, l'affermazione di responsabilità, come richiesto dall'art. 192 c.p.p: a tal fine l'accento va posto principalmente, una volta acclarata la precisione e concordanza, proprio sul concetto

di gravità degli indizi, che comporta un'attenta verifica della consistenza del quadro indiziario, il suo grado di attendibilità, la sua capacità di resistere alle obiezioni.

Si dovrà pertanto escludere la possibilità di passare alla fase del giudizio, oltre che in tutti i casi di mero sospetto, nei casi in cui l'ipotesi accusatoria sia supportata da un solo indizio di tipo semplice o equivoco, nei casi in cui difettino i requisiti di precisione e concordanza del quadro indiziario, nei casi in cui, pur esistendo precisione e concordanza, gli indizi non raggiungano la soglia di gravità.

Naturalmente il concetto di indizio non coincide con quello di mezzo di prova. Una denunzia sporta dalla persona offesa che sia anche testimone dei fatti non è un indizio, è un mezzo di prova che sfugge alla regola di cui all'art. 192 cpp. E soggiace invece alle regole generali di verifica dei intrinseca ed estrinseca attendibilità della fonte.

I termini delle indagini preliminari ed il controllo sulla loro osservanza.

In stretta aderenza alle modifiche apportate all'art. 335, la riforma interviene sugli artt. 405 e segg. c.p.p..

L'art. 405 c.p.p. viene modificato nel senso che il termine per il per la conclusione delle indagini preliminari è di un anno per i delitti, sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi quando si procede per delitti di cui all'art. 407, comma 2 (la originaria menzione della lettera a) è venuta meno nel testo definitivo in gazzetta ufficiale). Il termine, come si è detto, decorre dalla data di iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito, anche se la richiesta di retrodatazione da parte della persona sottoposta ad indagini, ex art. 335 quater cpp, può essere formulata sia con riferimento alla data di iscrizione della notizia di reato che del suo nominativo. Il termine per le indagini contro ignoti è di sei mesi.

L'art. 406 c.p.p. precisa ora che la proroga può essere richiesta solo nel caso in cui le **indagini siano complesse**, e non più come in passato in presenza di giustificati motivi, e che non può essere chiesta più di una volta, né per un tempo complessivamente superiore a sei mesi.

Conseguentemente **l'art. 407 c.p.p.** precisa che il termine massimo delle indagini è di diciotto mesi per i delitti e di un anno per le contravvenzioni, salvi i casi in cui essa rimane di due anni nelle limitate ipotesi di cui al comma 2.

Il superamento di detto termine comporta l'inutilizzabilità degli atti compiuti.

Una volta scaduto il termine di cui innanzi, si apre un periodo di ulteriore tolleranza, cosiddetto **periodo di riflessione**, finalizzato a consentire al P.M. di adottare le determinazioni conseguenziali: ciò con l'introduzione dell'art. **407 bis c.p.p., secondo comma** (la disposizione si applicherà ai soli procedimenti iscritti a decorrere dal 31 dicembre 2022), a tenore del quale le determinazioni definitorie (esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione) devono essere prese:

- laddove non si sia proceduto alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., entro tre mesi dalla scadenza del termine delle indagini, originario o prorogato (nove mesi nei casi di cui all'art. 407, comma 2);

-laddove si sia proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp, entro tre mesi (nove nei casi di cui all'art. 407, comma 2) dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis

commi 3) (scadenza del termine fissato dall'art. 415 bis per le richieste difensive) e 4) (termine per il compimento delle attività difensive richieste dall'indagato eventualmente prorogato).

In caso di mancato esercizio dell'azione penale nei termini stabiliti, il Procuratore Generale può disporre l'avocazione delle indagini. Analogamente può provvedere nel caso di cui all'art. 415 bis, comma 5 quater.

E' inoltre prevista la possibilità per il P.M. di richiedere al Procuratore Generale, entro i termini di conclusione delle indagini di cui all'art. 405, comma secondo, **il differimento della notifica dell'avviso di conclusione indagini,** per un periodo massimo di sei mesi (un anno per i reati di cui all'art. 407 comma secondo), ma solo nelle seguenti evenienze:

-quando è stata richiesta l'applicazione della custodia in carcere o degli arresti domiciliari ed il giudice non vi ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata eseguita;

- quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero, nei procedimenti di cui all'art. 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altra utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Nel caso in cui la richiesta venga rigettata, il Procuratore Generale deve ordinare di provvedere alla notifica dell'avviso entro il termine di venti giorni, e copia del relativo provvedimento va notificata alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa, con ciò determinandosi sostanzialmente la *discovery*.

Questa prima scansione procedimentale si esaurisce, dunque, in una interlocuzione tra uffici requirenti di primo e di secondo grado.

In parallelo, tuttavia, può svolgersi una ulteriore vicenda procedimentale, una volta che siano scaduti i termini di cui all'art. 407 bis, comma secondo c.p.p. (anche se la disposizione si applicherà ai soli procedimenti iscritti a decorrere dal 31 dicembre 2022); infatti, se il P.M. non ha esercitato l'azione penale né richiesto l'archiviazione:

a)scatta in favore della persona indagata e della persona offesa un potere sollecitatorio, in quanto le stesse possono rivolgersi al giudice per chiedergli di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni di propria competenza entro il termine di venti giorni: in caso di accoglimento, il giudice ordina al P.M. di provvedere; il P.M. ha l'obbligo di provvedere e di trasmettere al giudice ed al Procuratore Generale copia dei provvedimenti assunti;

b)scatta parimenti l'obbligo, per il medesimo P.M., di inviare alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta l'avviso di cui **all'art. 415 ter c.p.p.,** che comporta il deposito degli atti di indagine in loro favore, con facoltà di esaminarla e di estrarne copia, previa comunicazione dell'avviso di avvenuto deposito, che va comunicato al Procuratore Generale.

Qualora non dovesse ricevere detta comunicazione entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 407 bis comma 2, il Procuratore Generale, se non decida di avocare l'indagine, ordina con decreto motivato al Procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1) entro un termine non

superiore a venti giorni, dandone avviso alla persona offesa ed alla persona indagata. La norma è testuale: l'obbligo di provvedere al deposito, in siffatta evenienza, **incombe direttamente in capo al Procuratore delle Repubblica**, evidentemente in surrogazione rispetto al titolare del procedimento rimasto inadempiente (sarebbe un caso di surrogazione legale nel compimento dell'atto). D'altra parte, il Procuratore Generale, come si vedrà, è nelle condizioni di monitorare il ritardo nel deposito avendo diritto alle comunicazioni settimanali di cui all'art. 127 disp. att..

Laddove, malgrado l'avvenuto deposito degli atti sia decorso un mese (tre mesi nel caso dei reati di cui all'art. 407, comma 2) senza che il P.M. abbia adottato le proprie determinazioni né formulato richiesta di proroga, **la persona offesa e la persona indagata possono chiedere al giudice di ordinare al P.M. di provvedere.** Quando a seguito dell'ordine del giudice è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari i termini di cui all'art. 407 bis secondo comma sono ridotti di due terzi.

Il sistema è poi presidiato da una serie di comunicazioni settimanali che devono essere date al Procuratore Generale, contemplate dall'art. 127 disp. att. c.p.p., e che vanno suddivise in tre elenchi riepilogativi.

Come è agevole intendere, al di là della difficoltà di comprendere esattamente la casistica, si tratta in buona parte di dati non ritraibili da SICP e che richiedono peraltro un costante aggiornamento. Si aggiunga che per ciascuno dei procedimenti in questione va indicato se sia stata richiesta la richiesta al Procuratore Generale di cui all'art. 415 bis, comma 5 bis, vale a dire la tempestiva richiesta di rinvio dell'avviso di conclusione delle indagini, e se questi vi abbia provveduto e con quale esito.

Inoltre, devono essere indicati per ognuno di detti procedimenti:

-generalità della persona sottoposta alle indagini, compreso il luogo di residenza, dimora o domicilio;

generalità della persona offesa, compreso luogo di residenza, domicilio e dimora;

- difensori degli indagati e delle persone offese e i relativi recapiti;

-il reato per cui si procede con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, data e luogo del fatto.

Come chiaramente dispone la norma, dette comunicazioni incombono alla segreteria del pubblico ministero interessato.

La complessa disciplina dettata dall'art. 127 disp. att. c.p.p. nella parte che concerne le comunicazioni settimanali incide notevolmente sull'organizzazione dell'Ufficio, già messa a dura prova dall'esigenza di ridefinire le tempistiche delle indagini maggiormente complesse. Il meccanismo si profila altamente farraginoso, e non sembrano d'ausilio gli strumenti informatici vigenti, in particolare SICP, che non è in grado di monitorare gli aspetti procedimentali riguardanti, ad esempio, la data di conclusione delle indagini difensive disposte dal P.M. a seguito dell'avviso di deposito ex art. 415 bis c.p.p., ovvero il momento in cui il P.M. abbia eventualmente richiesto il differimento del deposito degli atti o effettuato il deposito ex art. 415 ter. L'esigenza poi di compilazione ed aggiornamento delle schede da trasmettere settimanalmente al Procuratore Generale postula l'impiego di personale appositamente destinato, di cui attualmente la Procura della Repubblica di Brindisi, in grave *deficit* di personale giudiziario, non dispone.

Si impone dunque, per un verso l'esigenza di implementazione dei sistemi informatici, dall'altra quella di incrementare le dotazioni di personale giudiziario delle Procure della Repubblica.

Come mera notazione di contorno, mi preme segnalare come per più aspetti la riforma postulasse già in partenza l'avvenuta costituzione dell'Ufficio di Collaboratore del Procuratore, con la conseguente assegnazione di personale, che appare invece al di là da venire.

Brindisi, 16 dicembre 2022

Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DR. Antonio De Donno